

TORNATA DEL 2 LUGLIO

CRISPI. Quando io m'inserissi, nessun altro nome era notato contro l'articolo che va a discutersi.

PRESIDENTE. Perdoni: io trovo inseriti altri prima di lei, e noti bene che tutti i nomi furono inseriti di mia mano. Comprendo che la differenza proviene forse dal motivo che accennavo testè, che taluni mi chiedevano l'iscrizione sull'articolo 7, e miravano nella loro mente all'articolo 8, sul quale il deputato Crispi è realmente il primo inserito.

CRISPI. Permetta: perchè non paia che io chiegga un privilegio, ricorderò un fatto: io aveva chiesto la parola sulla discussione generale, e mi tacqui a consiglio del signor presidente, il quale propose che si sarebbe potuto discorrere sui singoli articoli. Allora andai ad iscrivermi sull'articolo 8 e non trovai alcun altro deputato inserito prima di me.

PICA. Io cederei il mio turno al deputato Crispi.

BROFFERIO. Io pure sono inserito.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio è l'ultimo tra gli oratori che sono inseriti contro; nè io potrei alterare l'ordine delle iscrizioni.

Se il deputato Pica cede il suo turno al deputato Crispi...

PICA. Perfettamente.

DE FILIPPO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE FILIPPO. Forse si poteva a primo aspetto incontrare qualche difficoltà su quello che diceva l'onorevole Crispi, ma realmente non vi può essere difficoltà alcuna.

Nel primo giorno in cui cominciai la discussione di questa legge, io ho presentato un emendamento all'articolo 7, e come l'onorevole presidente dispose che questi emendamenti, cioè il mio ed altri, che in quel giorno furono presentati, fossero stampati, così la stessa mattina io presentava al banco della Presidenza il mio emendamento che fu quindi stampato.

Allora, ignorando che la Commissione avrebbe aggiunto un altro articolo a quelli che costituivano il progetto di legge, feci il mio emendamento all'articolo 7. Ma dappoi che la Commissione all'articolo 7 aggiunse un altro articolo, e venne poi a farne l'articolo 9, il mio emendamento s'intende esser fatto all'articolo 9.

Quando io ho presentato quest'emendamento non vi era alcuno inserito. Però, siccome il mio emendamento tende a sopprimere una porzione di quell'articolo, mentre altri emendamenti tenderebbero per avventura, ov'io non cadessi in errore, a sopprimere l'intero articolo, sotto questo solo aspetto io acconsento che altri oratori abbiano la precedenza e che in secondo luogo venga io a sviluppare il mio emendamento.

PRESIDENTE. La cosa è appunto in questi termini.

Il deputato De Filippo non ha proposto un emendamento sopra l'intero articolo che era 7, e poi divenne 8, ed ora è 9, ma ha proposto solamente la soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo, cioè di quelle parole che dicono: « ovvero abbiano prestato assistenza, alloggio o ricovero ai disertori. »

Infatti la sua proposta è così concepita: « si propone che l'articolo 7 (ora 9) termini colle parole: *in qualunque modo concorso ad un reato di diserzione*, cancellando il resto. »

DE FILIPPO. Perciò ho ceduto...

PRESIDENTE. Avverto che pervenne al banco della Presidenza la seguente proposta:

« I sottoscritti deputati, considerando che l'articolo 8 del progetto della Commissione viola la guarentigia consacrata dall'articolo 71 dello Statuto, propongono contro di esso la questione pregiudiziale. »

Sottoscritti: Ricciardi, Lazzaro, Miceli, Cairoli, Friscola, Catucci, Giunti, Saffi, Bertani, Libertini, Valentini, Pallotta, Fabrizzi, G. Romano, F. De Boni, G. Nicotera, G. Cognata, F. Crispi, A. Brofferio, De Luca, A. Mordini.

Il deputato Crispi intende parlare sulla questione pregiudiziale?

CRISPI. Vi è compresa.

PRESIDENTE. Parli.

CRISPI. Signori, io mi oppongo a quest'articolo 9, e vi chiedo che sia cancellato.

Molte cose sono state dette pro e contro questo articolo, ma debbo assicurarvi che le parole dei difensori dello stesso non hanno potuto convincermi.

Questo articolo 9 è una violazione all'articolo 71 dello Statuto.

Comunque questo argomento sia stato maneggiato da parecchi oratori nella discussione generale, pure io debbo insistervi appunto per combattere le obiezioni di coloro i quali credono che la Costituzione non venga in esso menomamente lesa.

L'articolo 71 dello Statuto dice che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali, e che non possono in conseguenza essere create Commissioni o tribunali straordinari. Ora, se voi togliete gli estranei alla milizia dai tribunali dell'ordine civile e li sottomettete ai tribunali militari, voi per questo caso non avete fatto che creare un tribunale straordinario.

Fu detto che cotesto sia un reato militare. Credo che l'oratore il quale asseriva ciò dimenticasse che la complicità degli estranei alla milizia, in fatto di diserzione, riveste le forme di un atto politico; il pensiero che spinge i provocatori, lo scopo che i medesimi vogliono raggiungere, nulla hanno di militare, ma sono meramente politici.

Fu soggiunto che il Re, a termini dell'articolo quinto dello Statuto, avendo l'autorità di dichiarare la guerra, potrebbe, ove lo volesse, mettere in istato di guerra le località dove sta l'esercito.

A conseguenza di ciò vuoi dedurre che in questo caso dovendo tacersi i tribunali ordinari, i militari assumono piena autorità, e ciò senza divieto della Costituzione, all'ombra della quale questo mutamento di giurisdizione può legalmente e regolarmente avvenire.

L'onorevole Castagnola me lo permetta, questo suo argomento ha del sofisma.

C'è differenza tra il diritto nel capo del potere esecu-